



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 423 / 2022

DEL 29/11/2022

OGGETTO: CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA CONTE ANNO 2022 - GENNAIO / OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Viste le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che:

- con deliberazione consigliere n. 6 del 08/02/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, esecutivo a norma di legge;

- con deliberazione consigliere n. 5 del 08/02/2022 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2022/2024;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15.02.2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024";

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Premesso che la disciplina dei diritti di rogito è stata modificata dall'art. 10 del d.l. 90/2014 (conv. in l. 114/2014) con cui:

- è stato abrogato l'art. 41, co. 4, della l. 312/1980 in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;
- è stata sostituita la previsione di cui all'art. 30 della l. 734/1973, a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità, donde l'attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi;
- è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis si è previsto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

Dato atto che in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia N.21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che: -agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: "nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale"; - "le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti"; - le somme de quibus spettano ai segretari comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale).

Evidenziato l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014 (conv. in l. 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze dei Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

Preso atto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: "alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali

di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

Considerato che in questo Comune non è istituita la Dirigenza;

Dato atto che la Dott.ssa Maria Conte è stata nominata Segretario Generale titolare dal 16 marzo 2021, giusto decreto del Sindaco n. 4 del 16 marzo 2021;

Preso atto che:

- i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro;
- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

Dato atto che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario generale;

Vista la nota prot. n. 14621 / 2022 agli atti della dott.ssa Maria Conte, dove si attesta che l'ammontare dei diritti di rogito dovuti è inferiore al limite del quinto della retribuzione in godimento;

Visti altresì i contratti, stipulati in forma pubblica/amministrativa e rogati dal Segretario Generale nell'anno 2022, periodo gennaio - ottobre (di cui alla nota prot. n. 14621/2022 agli atti);

Considerato che per detti contratti sono stati versati complessivamente € 3.335,49 per diritti di rogito spettanti al Segretario comunale, ufficiale rogante;

Dato atto che le somme sono state regolarmente introitate nella casse comunali;

Visto il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014;

Visto il comunicato dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 16/10/2014, con il quale sono state fornite indicazioni e dal quale emerge che per gli atti rogati a decorrere dal 19/08/2014 l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero;

Preso atto della nota del Segretario Generale, agli atti d'ufficio, con la quale si invita l'Ente a voler trattenere, dalla liquidazione dei diritti di rogito spettanti, l'importo della sanzione anticipata dall'ente stesso per ritardata registrazione di un contratto pari ad euro 245,00 (di cui alla determinazione n. 146/2022);

Ritenuto quindi di dover procedere al relativo impegno e liquidazione in favore del Segretario Generale comunale dei diritti rogito riscossi in ordine ai contratti, stipulati nell'anno 2022 (periodo gennaio – ottobre), al netto del recupero della sanzione in essere;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare in favore della dott.ssa Maria Conte, Segretario generale, i diritti di rogito relativi alle funzioni di ufficiale rogante svolte nell'anno 2022 (periodo gennaio-ottobre), per un importo complessivo di euro 3.335,49, come da scheda contabile allegata;

Di dare atto che la somma di cui sopra non eccede il limite del quinto dello stipendio del segretario, secondo le disposizioni del richiamato articolo 10, comma 2 bis, del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014 e così come certificato con nota prot. n.14621/2022;

Di dare atto altresì che gli oneri riflessi e l'Irap restano a carico dell'Ente secondo le ordinarie regole in materia fiscale e contributiva;

Di dare atto che la liquidazione dei suddetti diritti di rogito verrà effettuata con il cedolino del mese di dicembre p.v., al netto del recupero della sanzione di cui alla determinazione n. 146/2022.

Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 29/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SABELLA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)